



Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

A.C. 2097, A.C. 2231

Dossier n° 470 - Schede di lettura
1 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

| | | |
|-------------------------|---|---|
| A.C. | 2097 | 2231 |
| Titolo: | Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi | Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi |
| Iniziativa: | Parlamentare | Parlamentare |
| Primo firmatario: | Lupi | Malagola |
| Numero di articoli: | 2 | 2 |
| Date: | | |
| presentazione: | 17 ottobre 2024 | 6 febbraio 2025 |
| assegnazione: | 11 febbraio 2025 | 14 aprile 2025 |
| Commissioni competenti: | I Affari costituzionali | I Affari costituzionali |
| Sede: | referente | referente |
| Pareri previsti: | V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, XI Lavoro e Commissione parlamentare per le questioni regionali | V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, XI Lavoro, XII Affari sociali e Commissione parlamentare per le questioni regionali |

Premessa

Le proposte di legge 2097 e 2231 sono state assegnate rispettivamente in data 11 febbraio 2025 e in data 14 aprile 2025 alla Commissione Affari costituzionali per l'esame parlamentare.

Il testo delle norme mira ad **introdurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi** (1181/1182-1226) in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026.

Entrambe le proposte di legge in esame si compongono di due articoli che disciplinano rispettivamente l'istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre - giornata in cui la Chiesa cattolica celebra San Francesco - e le celebrazioni istituzionali previste per l'occasione.

La giornata del 4 ottobre è attualmente considerata **solennità civile** ma la disciplina specifica per quel che concerne la sua celebrazione è stata più volte modificata negli anni.

In particolare, la solennità civile del 4 ottobre in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena è stata istituita dall'articolo 1 della legge 132/1958. Tale norma prevedeva originariamente l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto nei pubblici uffici rinviando espressamente alla disciplina introdotta dall'articolo 3 della legge 260/1949 per le solennità civili dell'11 febbraio per anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede e del 28 settembre per anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Si ricorda che San Francesco fu proclamato patrono d'Italia da papa Pio XII insieme a Santa Caterina da Siena nel 1939.

Successivamente, l'[articolo 2 della legge 5 marzo 1977, n. 54](#) ha rimosso per le solennità civili la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. La norma ha, inoltre, precisato che tali riduzioni sono vietate salvo autorizzazioni disposte dalla legge.

Si ricorda che la legge 54/1977, all'articolo 1, comma 1, ha altresì stabilito che, agli effetti civili, non fossero più considerate festività: l'Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. Inoltre, a norma del comma 2, dal 1977 le celebrazioni della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale venivano fissate rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre cessando, pertanto, di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre. Successivamente il d.P.R. n. 792 del 1985, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1985 di autorizzazione alla ratifica delle modifiche ai Patti Lateranensi del 1984 - che stabilisce che la Repubblica italiana riconosca come giorni festivi le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra Italia e Santa Sede - ha ripristinato il giorno festivo del 6 gennaio in occasione dell'Epifania nonché, per il solo comune di Roma (ora Roma Capitale), il 29 giugno in onore dei SS.

Apostoli Pietro e Paolo. Inoltre, la legge 20 novembre 2000, n. 336 ha reintrodotto il giorno festivo del 2 giugno a decorrere dall'anno 2001 mentre la legge 1 marzo 2024, n. 27 ha riconosciuto nuovamente la data del 4 novembre ai fini della celebrazione della ricorrenza nazionale ma senza effetti civili.

Attualmente, dunque, sono considerati giorni festivi nazionali, oltre alle domeniche:

| Data | Ricorrenza | Legge |
|-------------|---|-------------|
| 1° gennaio | Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio | L. 260/1949 |
| 6 gennaio | Epifania del Signore | L. 260/1949 |
| [variabile] | Lunedì dopo Pasqua | L. 260/1949 |
| 25 aprile | Anniversario della Liberazione | L. 260/1949 |
| 1° maggio | Festa del lavoro | L. 260/1949 |
| 2 giugno | Festa nazionale della Repubblica | L. 260/1949 |
| 15 agosto | Assunzione della Beata Vergine Maria | L. 260/1949 |
| 1° novembre | Tutti i Santi | L. 260/1949 |
| 8 dicembre | Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria | L. 260/1949 |
| 25 dicembre | Natale del Signore | L. 260/1949 |
| 26 dicembre | Giorno successivo al Natale | L. 260/1949 |

Ai giorni festivi indicati dalla legge 260/1949 sono ascritti gli effetti dell'osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

Inoltre, la [legge 10 febbraio 2005, n. 24](#) ha modificato l'articolo 1 della sopracitata legge 132/1958 stabilendo che il 4 ottobre fosse considerata, oltre che solennità civile, anche come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Si è previsto poi che in tale occasione vengano organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori sopra menzionati e di cui i Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena sono espressione.

Contenuto

All'**articolo 1** entrambe le proposte di legge in esame istituiscono al **comma 1** la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, fissandola al 4 ottobre di ogni anno.

Il **comma unico** dell'**articolo 1** della pdl 2097 individua le finalità della festa nazionale di San Francesco d'Assisi nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà.

Sul medesimo aspetto, il **comma 2** dell'articolo 1 della pdl 2231 specifica che la festa è dedicata al riconoscimento dei valori universali della pace, del perdono civile, della carità e della solidarietà verso i poveri e i più fragili, del dialogo tra le grandi culture e religioni e della tutela del creato.

Il **comma 3** della medesima proposta interviene, poi, modificando l'articolo 2 della legge 260/1949 in particolare aggiungendo il 4 ottobre in quanto festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, dopo il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 agosto), all'elenco, in ordine di calendario, delle giornate considerate festive con gli effetti previsti dalla legge 260/1949 già sopra ricordati (osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e divieto di compiere determinati atti giuridici).

Conseguentemente, il **comma 4**, interviene sul testo dell'articolo 1 (**lettera a**) e sul titolo (**lettera b**) della legge 132/1958 eliminando i riferimenti a San Francesco d'Assisi. La solennità civile del 4 ottobre ivi prevista resta, dunque, in onore della sola Santa Caterina da Siena.

Il **comma unico** dell'**articolo 1** della pdl 2097, invece, senza recare novelle alla legge 260/1949, prevede che in occasione della ricorrenza della festa del 4 ottobre si determinino gli effetti civili di cui alla medesima legge 260/1949 (in proposito cfr. *supra*).

Merita segnalare, inoltre, che la pdl 2097, nell'istituire la festa nazionale di San Francesco, non interviene sulla legge 132/1958 con la quale è istituita, sempre nella giornata del 4 ottobre, la solennità civile in onore di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena. *Si valuti, dunque, l'opportunità di un coordinamento con la legge 132/1958.*

L'**articolo 2** di entrambe le proposte, invece, disciplinano le celebrazioni istituzionali per la ricorrenza del 4 ottobre istituita dai rispettivi precedenti articoli.

In particolare, la pdl 2097 prevede al **comma 1** dell'articolo 2 che le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore favoriscono l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. Il **comma 2** inoltre specifica che tali iniziative sono rivolte con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente. Al **comma 3**, infine, si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado promuovono la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.

La pdl 2231 prevede, invece, che in tale occasione le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale promuovano iniziative culturali, sociali ed educative anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati per la celebrazione di San Francesco e dei valori di cui è espressione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disposizione contenuta nei rispettivi articoli 1 delle due proposte in esame, e con la quale si istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «**ordinamento civile**», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. La proposta può ascrivarsi, poi, alla materia di competenza concorrente «**promozione e organizzazione di attività culturali**», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative culturali, sociali ed educative possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente «**promozione e organizzazione di attività culturali**» e «**istruzione**».